

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

44^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale » (1374), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 436, 437
AMADEO (DC), relatore alla Commissione 436, 437
BOLDRINI (PCI) 437

« Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (1415), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 433, 434, 435
DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione 433, 434
FINESTRA (MSI-DN) 434
MARGOTTO (PCI) 434
ORIANA (DC) 435
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 435
SIGNORI (PSI) 435

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (1415), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DELLA PORTA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che l'illustrazione del provvedimento non richieda

4^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

particolare impegno, anche perchè, data la chiarezza dell'unico articolo di cui è composto, dovremmo dire che si illustra da sè.

Il disegno di legge, d'iniziativa governativa, è già stato approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera e, come risulta dal titolo, reca modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

In base alla legge attualmente in vigore, cioè alla legge 22 maggio 1976, n. 392, gli interessati venivano posti in congedo illimitato a 56 anni e successivamente in congedo assoluto a 58 anni. Ora il termine di applicazione di tale legge sta per scadere, per cui i limiti d'età dovrebbero tornare rispettivamente a 55 e 56 anni. Si tratta però di due Corpi speciali, particolarmente impegnati dalla situazione dell'ordine pubblico del Paese. Quindi, considerati i loro compiti di istituto, tali da investire, oltre all'ordine pubblico stesso, anche settori di particolare importanza, per usufruire della competenza e della capacità di uomini che ormai hanno acquisito nell'esercizio delle loro funzioni e nell'espletamento del loro dovere una particolare esperienza, si rende necessario, anche per ovviare ai vuoti che ogni tanto si creano negli organici, protrarre la loro permanenza in servizio stabilendo in via definitiva a 56 anni per il congedo illimitato e a 60 anni per il congedo assoluto il termine di cui sopra.

Ciò detto, non mi resta che invitare i colleghi ad approvare il provvedimento con la massima sollecitudine, per evitare che si creino difficoltà alla scadenza della legge numero 392: il 18 maggio, infatti, se non intervenisse il provvedimento, verrebbero posti in congedo 2 300 militari circa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGOTTO. Desidero brevemente osservare a mia volta che il provvedimento si rende necessario per i motivi ben noti, specie per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri: carenza degli organici previsti, diffi-

coltà di reclutamento e così via; diversamente potrebbero anche non essere giustificate l'urgenza e la parzialità delle norme in esame. Bisogna inoltre considerare i compiti sempre più gravosi e pericolosi che l'Arma è chiamata a svolgere.

Ciò detto, mi sembra di dover sottolineare che il disegno di legge va considerato un provvedimento-stralcio, permanendo l'esigenza, più volte sottolineata e sollecitata dalla Commissione, di addivenire ad un provvedimento organico di riforma dell'Arma dei carabinieri. La mia preoccupazione cioè, nell'esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo, è quella che il disegno di legge in esame possa rappresentare solo un contributo parziale rispetto alle esigenze dell'organico, rallentando nello stesso tempo l'impegno del Governo per quanto riguarda la presentazione del suddetto provvedimento organico; mentre, specie per quel che riguarda l'Arma dei carabinieri, dobbiamo senza dubbio avere presente che essa è chiamata a svolgere, in relazione non solo al terrorismo ma anche al grave fenomeno dell'aumento della criminalità, compiti sempre più gravosi.

Credo quindi che questa nostra sensibilità debba essere sottolineata come disponibilità a far sì che il disegno di legge organico, la cui necessità abbiamo rilevato durante l'esame del bilancio della Difesa, sia affrontato al più presto; perchè, ripeto, un provvedimento tendente a prolungare gli anni di servizio solo per i carabinieri non sarebbe giustificato se non sui presupposti della carenza di organico e della difficoltà di reclutamento. Diversamente avremmo dovuto estenderlo a tutte le Forze armate.

FINESTRA. Nell'esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo sul provvedimento in esame desidero far presente l'esigenza di colmare i vuoti dell'organico, soprattutto in un momento come questo, in cui, per l'ordine pubblico, sempre maggiori sono le necessità di controllo poichè, come è noto, è attaccato dal terrorismo e dalla delinquenza comune. Mi sembra pertanto giusto che l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza possano disporre di elementi dotati di grande esperienza.

4ª COMMISSIONE

44º RESOCONTO SEN. (7 maggio 1981)

Vorrei comunque far presente alla Commissione che l'età di 56 anni per il congedo illimitato mi sembra piuttosto ridotta. Io considero l'uomo ancora valido a tale età e quindi ritengo che i limiti andrebbero protratti per tutti coloro i quali militano nelle Forze armate.

O R I A N A . Il nostro Gruppo preannuncia il voto favorevole sul disegno di legge, sulla base di considerazioni che in pratica sono già state in parte esposte dai colleghi Margotto e Finestra. Ricordo che abbiamo approvato già degli aumenti di organico e che ora è il momento di mettere l'Arma in condizione di far fronte a tali aumenti, tenuto conto che, anche se si volesse accrescere l'organico partendo dal basso, la soluzione del problema verrebbe molto ritardata, non essendo cosa facile creare un carabiniere.

Vi è poi un riconoscimento di carattere generale da tributare a questa Arma, la quale ha sempre stentato — come del resto il Corpo della guardia di finanza — a reperire il personale necessario, soprattutto in relazione ai nuovi compiti. Oltretutto si sono avuti dei traumi nel passato, quando personale molto qualificato a livello di sottufficiali, per ragioni e difficoltà soprattutto economiche, ha lasciato il servizio per andare ad occuparsi nel settore civile.

Per il suddetto complesso di ragioni riteniamo, come dicevo, che il provvedimento debba essere approvato.

S I G N O R I . Anche il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in esame, per motivi evidenti. La ragione che ha condotto il Senato ad affrontare, dopo la Camera, il problema dell'ampliamento degli organici dell'Arma dei carabinieri è quella della necessità di addivenire al più presto ad una soluzione del problema stesso. Ora, il contenuto del provvedimento in discussione tende a far sì che possano rimanere in servizio unità già dotate di esperienza e di professionalità; il che ritengo vada a sostegno della tesi che afferma la necessità di potenziare ulteriormente l'Arma dei carabinieri, considerando la portata, tuttora preoccupante, della delinquenza comune e del terrorismo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il provvedimento presenta l'esigenza di un'approvazione rapida, essendo necessario per l'operatività delle istituzioni: in caso contrario, il 18 maggio di quest'anno, data di scadenza della legge numero 392, andrebbero in congedo, come ricordava il relatore, circa 2.300 militari delle classi 1925 e 1926. I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo per essere posti in congedo illimitato a 56 anni e in congedo assoluto a 58 anni: ciò in forza della norma transitoria contenuta appunto nella legge 22 maggio 1976, n. 392, che peraltro perderà di efficacia il 18 maggio prossimo riportando i termini, rispettivamente, a 55 e a 56 anni.

Il disegno di legge approvato dalla Camera vuole quindi fissare in via definitiva il termine per il congedo illimitato a 56 anni e quello per il congedo assoluto a 60 anni, prevedendo anche la possibilità di coprire il quadriennio tra le due età sopraindicate con il trattenimento in servizio a domanda.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico. Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

« **Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale** » (1374), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Amadeo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A M A D E O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei precisare innanzitutto che l'Unione italiana di tiro a segno, oltre ad essere una Federazione sportiva inquadrata nel CONI (articolo 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e articolo 25 del DPR 2 agosto 1974, n. 530) è un ente che dal 1882 (legge n. 883 del 2 luglio) ha una propria responsabilità di diritto pubblico e svolge alle dipendenze del Ministero della difesa attività nell'interesse dello Stato, chiaramente ribadite dalla legge del 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. La sua attività è costantemente controllata dallo Stato che è presente nel suo consiglio direttivo con rappresentanti dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, e nel collegio dei revisori dei conti con un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede e un rappresentante del Ministero della difesa.

Si tratta di un ente che ha il compito di addestrare al maneggio delle armi i cittadini che, non avendo prestato servizio presso le Forze armate, richiedono il porto d'armi per caccia o per uso personale e di tenere corsi regolamentari annuali per coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati.

Infatti, la formulazione dell'articolo 1 tende ad individuare meglio i destinatari della norma migliorando il testo vigente (articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143) riferendolo, appunto, a « coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati » e

a coloro che richiedono il « permesso di porto d'armi per la caccia e per uso personale », precisando altresì che l'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie in relazione alla recente disciplina sul controllo delle armi imposta dall'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La legge del 1882 che aveva istituito il tiro a segno nazionale aveva fissato in lire 3 la tassa annua di iscrizione; con la legge 24 dicembre 1966 n. 1261, quella tassa è stata elevata a lire 1.000. Si tratta di una materia che è sempre stata regolata per legge e quindi solo una legge può dettarne una diversa disciplina. Con l'attuale proposta di legge la tassa d'iscrizione viene elevata a lire 5.000.

La finalità del presente provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, è proprio quella di alleviare il Parlamento dal ricorrente onere di adeguare la tassa in questione, stabilendo (articolo 2) che per l'avvenire essa sarà fissata con decreto ministeriale solo per coloro che hanno l'obbligo di iscriversi, mentre per i soci volontari provvederà l'Unione italiana di tiro a segno.

La 5ª Commissione del Senato, dopo aver esaminato il disegno di legge, ha dichiarato di non opporsi al suo ulteriore corso; comunque, ha manifestato perplessità « circa l'opportunità di prevedere un meccanismo di adeguamento indicizzato della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionali ». Sempre secondo la 5ª Commissione bilancio « sarebbe forse più opportuno rimettere la revisione della quota alle valutazioni che riterrà di fare, con proprio decreto, il Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste ».

Tuttavia, occorre ricordare che la finalità principale del disegno di legge è quella di tutelare i cittadini che devono iscriversi al tiro a segno in ossequio alle leggi di pubblica sicurezza per ottenere l'abilitazione all'uso delle armi e, successivamente, per mantenersi in esercizio. È per questo, in effetti, che il disegno di legge fissa una tassa minima d'iscrizione.

4^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Quindi, non viene previsto un rigido meccanismo di adeguamento indicizzato, ma una revisione annuale da parte dei competenti Ministeri (difesa, interno, grazia e giustizia, tesoro, agricoltura e foreste) tenendo per base come indice di valutazione soltanto le variazioni percentuali del costo della vita.

Infine, l'articolo 3 recita « La legge 24 dicembre del 1966, n. 1261 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate ».

Spero di non aver pregiudicato, con questa mia sintesi, il buon esito del presente provvedimento.

B O L D R I N I . Mi permetta, onorevole relatore, ma se la sezione di tiro a segno è sempre regolata dalla legge del 1882 non ha partecipazione di soci.

A M A D E O , *relatore alla Commissione*. Come dicevo prima, nel suo consiglio diret-

tivo vi sono i rappresentanti di vari Ministeri.

B O L D R I N I . Quindi, non vi è partecipazione diretta. Desidererei avere, se possibile, dei chiarimenti circa la presenza di rappresentanti degli iscritti negli organi direttivi dell'ente.

A M A D E O , *relatore alla Commissione*. Mi riservo, senatore Boldrini, di fornirle ulteriori delucidazioni in materia. Chiedo pertanto un rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI